



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 16.01.2006

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. 19-2252 in data 2.11.2005 relativa all'approvazione della Variante n° 1 al P.R.G.C. predisposta dal Comune di Caprie e adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 05.11.2004.

Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Modifiche agli elaborati

TAVOLE 11 e 11a "Zonizzazione del territorio e carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e della idoneità all'utilizzazione urbanistica" in scala 1:5.000.

- In legenda, nella sezione "Indicazioni geologiche", il simbolo corrispondente alla voce "sorgenti" si intende essere reso coerente con il simbolo effettivamente usato nella relativa planimetria; inoltre nella sezione "Indicazioni urbanistiche", il simbolo corrispondente alla voce "elettrdotto" si intende reso coerente con il simbolo effettivamente usato nella relativa planimetria.

TAVOLA 11 "Zonizzazione del territorio e carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e della idoneità all'utilizzazione urbanistica" in scala 1:5.000.

- In corrispondenza della "sorgente Sagnass", riportare le fasce di rispetto corrispondenti a quelle introdotte con la specifica D.G.R. n° 35-20276 del 25.06.1997.
- Includere in classe IIIb3 la porzione di territorio posta in sponda sinistra del torrente Sessi, di fronte al concentrico di Caprie, situata tra il torrente stesso, il canale del Molino e la via Papa Giovanni XXIII, già collocata in classe IIa sulla Carta di Sintesi;
- Per i tre edifici costituenti la frazione Vaggera, sul fondovalle del torrente Sessi, a monte del ponte sulla strada per Campambiardo, modificare la classe di pericolosità geomorfologica da "IIIb3" a "IIIc".
- Modificare la classe di rischio geologico per le aree poste nel concentrico ai lati del torrente Sessi, nella località Giardini della frazione Novaretto e nella frazione Pertusetta, che passano dalla classe II alle classi IIIb4 e IIIa secondo quanto chiaramente evidenziato negli allegati cartografici n.1 e n.2 del presente provvedimento di approvazione (desunti dal parere dell'ARPA n.157663/SC04 del 19.12.05).
- L'area di completamento con licenza singola individuata con il n° 4 nella tav. 3 dell'elaborato "Relazione geologico-tecnica - Integrazioni cartografiche alla scala di piano" si intende priva di capacità edificatoria e riclassificata, analogamente a quella contigua,

come “area satura”; l’area individuata con il n° 8 per servizi pubblici e l’edificio che lo occupa sono da considerare privi di ulteriore capacità edificatoria.

TAVOLE 12-1-a “Caprie concentrico” e 12-2-a “Novaretto” in scala 1:1.500.

- Attorno al lago artificiale localizzato ad ovest del concentrico di Novaretto lungo la SP 199, denominato “laghetto di cava”, riportare la fascia di rispetto di 25 metri disposta dalla competente Direzione regionale Opere Pubbliche, indicata con il tratteggio corrispondente in legenda alla voce “limite fasce di rispetto”.
- Sulla sola tav. 12-1-a, relativamente al laghetto artificiale individuato a sud della cava e ad ovest del torrente Sessi, eliminare la destinazione d’uso “aree per attività ricreative private” e, di conseguenza, eliminare al suo interno il retino corrispondente a tale destinazione ed inserire la scritta “laghetto di cava”.

TAVOLE 12-1-a “Caprie concentrico” , 12-2-a “Novaretto” in scala 1:1.500 e 11 “zonizzazione e carta di sintesi” in scala 1:5.000.

- Eliminare il lotto di espansione residenziale n. 8 e la contigua area per servizi n. 24 a Caprie, nonché il lotto di completamento n. 1 a Novaretto.

Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

ART. 1.1 “Premessa”

- Comma 2: stralciare la prima parte del comma “In sede di variante ...; i restanti ...” ed inserire le seguenti parole “Gli articoli delle presenti N.T.A. ...”.

ART. 1.5 “Principali tipi di intervento previsti”

- Ultimo comma: sostituire le parole “... nell’ambito della stessa proprietà ...” con “...nell’ambito dello stesso lotto di pertinenza, purché risultino assenti vincoli di allineamento stradale e di mantenimento delle facciate; in ogni caso dovranno essere attentamente valutate dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla C.I.E. le distanze ed i rapporti con il contesto edificato circostante.”.

ART. 1.10 “Elaborati del Piano Particolareggiato”

- Comma 1, punto 9): dopo le parole “... barriere architettoniche in ...” stralciare “applicazioni del penultimo comma ...” e sostituire con “applicazione del 4° e del 5° comma ...”.

ART. 1.11 “Formazione, approvazione del Piano Particolareggiato”

- Comma 6: dopo le parole “... si controdeduce alle osservazioni ...” stralciare “e al parere del comprensorio, ...”.
- Comma 7: sostituire le parole “entro 90 giorni” con “entro 120 giorni”.

ART. 1.22 “Abitabilità ed usabilità delle costruzioni”

- Titolo e comma 1: stralciare le ultime parole tra parentesi nel titolo “(art. 57 L.R. 56/77)” e l’ultima riga del comma 1 “L.R. 5/12/77 n° 56 e ss. mm., art. 57.”.

ART. 2.10 "Bassi fabbricati"

- Comma 2, punto g): stralciare le ultime parole "oppure a servizi igienici".

ART. 2.11 "Fasce di protezione stradale"

- Punto A), comma 2): all'inizio della frase, tra le parole "Gli edifici ..." e "... ad uso residenziale" inserire la parola "rurali".

ART. 2.16 ter.

Introdurre il nuovo articolo "2.16 ter" con il seguente titolo e testo:

"ART. 2.16 ter - PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI ALL'USO URBANISTICO EDILIZIO STABILITE NEI PARERI DELLE DIREZIONI REGIONALI OPERE PUBBLICHE (n. 52681/25.3 del 3.11.05), DIFESA SUOLO (n. 7192/23.2 del 7.11.05) E DELL'ARPA (n. 157663/SC04 del 19.12.05).

Modifiche normative disposte dalla Direzione Opere Pubbliche.

- Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo negli ambiti posti in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica, segnatamente in prossimità dei corsi d'acqua in frazione Novaretto (rio Pra Barbe, rio Calcinera e rio Brutta-costa), provenienti dal versante soprastante e parzialmente intubati, ed in frazione Pertusetta (rio Comba), dovrà essere preceduto, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico studio idraulico approfondito del bacino idrologico interessato, redatto a cura dell'Amministrazione comunale che verifichi, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali sezioni di deflusso, tenuto conto della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta;
- ai fini delle possibilità edificatorie degli ambiti suddetti, qualora fossero individuati punti critici a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo quanto indicato al punto precedente, occorrerà preventivamente prevedere la realizzazione di opportuni ed adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico secondario insistente nel contorno delle aree medesime;
- nelle aree poste in classe IIb per problemi dovuti alla falda superficiale e/o al deflusso idrico superficiale dovrà essere vietata la realizzazione di piani interrati;
- oltre all'osservanza della fascia di rispetto di inedificabilità assoluta, non inferiore a 25 mt., dal ciglio di sponda del laghetto situato in frazione Novaretto, già prescritta nella tavola 12-2-a in scala 1:1.500, l'edificabilità nell'intorno del medesimo vaso dovrà comunque essere subordinata all'effettuazione di specifico studio idrogeologico ai fini della verifica della presenza della falda acquifera superficiale e della sua escursione.

Modifiche normative disposte dalla Direzione Difesa del Suolo

-Lo "Studio di Fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po", redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, prevede in corrispondenza della frazione Novaretto, dove lo studio effettuato dal Comune individua una riduzione sia della fascia B che della fascia C, un ampliamento consistente della fascia B (fino ai margini dell'abitato) e lo spostamento della fascia B di progetto a ridosso della zona industriale di Novaretto.

Tale studio, in fase di presentazione preliminare all'adozione del Progetto di modifica ed integrazione al PAI alla data di approvazione della presente variante generale n. 1, non scaturisce ancora effetti di cogenza; qualora adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, assumerà effetto prevalente rispetto alle previsioni del presente Strumento Urbanistico e pertanto la delimitazione delle fasce e la relativa classificazione geologica dovranno essere adeguate dall'Amministrazione comunale mediante specifica variante al PRGC.

- L'edificio situato tra l'argine previsto (limite di progetto del PAI) e la Dora, a sud di Novaretto, identificabile sulla carta di sintesi (adottata con D.C. 42 del 5.11.04) con la classe IIIb4 estesa al relativo lotto di pertinenza, dovrà essere oggetto da parte dell'Amministrazione Comunale di quei provvedimenti atti a garantire la minimizzazione di eventuali danni a cose o persone qualora si verificasse un evento alluvionale consistenti nell'inserimento nel Piano di Protezione Civile, nell'allertamento in caso di piena, nella notifica alla proprietà dell'elevato livello di rischio, nonché nell'eventuale rilocalizzazione ove necessario tramite apposita procedura.

Modifiche cartografiche e normative disposte dall' A.R.P.A.

- Il comune di Caprie è classificato come Comune sismico e ricade nella zona 3 ai sensi della O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2004 e della relativa DGR di recepimento n. 61-11017 del 17.11.03; esso è quindi tenuto al rispetto dell'art. 89 del DPR n° 380/2001 secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/1985 e relativa D.G.R. n° 2-19274 del 1988 ed a redigere appositi studi di carattere tecnico da presentare alla Regione Piemonte, richiedendo il parere preventivo di cui alla Circolare 1/DOP del 27.04.2004. Si richiamano inoltre le indicazioni procedurali contenute nel comunicato della Regione Piemonte, Settore Protezione Civile, Arpa Piemonte, Servizio Sismico - Pinerolo TO - "Nuove norme tecniche e classificazione sismica dei comuni piemontesi" pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 10.11.2005.

Pertanto l'Amministrazione comunale è tenuta al rigoroso rispetto delle disposizioni complessivamente contenute negli atti sopra citati, sia nell'attuazione degli strumenti esecutivi di piano, sia nella realizzazione dei singoli edifici, sia in occasione di future varianti".

- Ai 3 edifici costituenti la frazione Vaggera, sul fondovalle del torrente Sessi, a monte del ponte sulla strada per Campambiardo, si riconosce un elevato pericolo di allagamento con dinamica di alta energia, tale da costituire pericolo per l'incolumità degli abitanti oltre che delle abitazioni; pertanto si modifica la classe di pericolosità di tale ambito da IIIb3 a IIIc .

- A monte della frazione Campambiardo, il Comune è tenuto a compiere una costante e frequente azione di controllo e di manutenzione sulla balera che scorre nella incisione artificiale posta a mezzacosta sul versante a circa 30-60 metri di distanza dall'abitato, affinché venga mantenuta intatta la sezione idraulica e non subisca lesioni o perdite verso il versante sottostante, evitando il pericolo di frane indotte per imbibizione e fluidificazione dei terreni.

- A causa della presenza di un masso in posizione pericolosa e precariamente ancorato al suolo, posto a monte di un'abitazione della frazione Camparnaldo, il Comune è tenuto a valutare le azioni per la messa in sicurezza del sito attraverso il disaggio controllato del masso stesso o la sua sottomurazione."

ART. 2.17 "Destinazioni d'uso ammesse"

Comma 3:

- all'inizio del comma, eliminare le parole "Tutte le tettoie e ...";

- alla prima alinea, dopo le parole "... solo con destinazione accessoria", inserire la seguente specificazione "... e comunque nel rispetto delle norme igienico-edilizie e di distanza tra fabbricati."

ART. 2.25 "Condizioni generali di edificabilità"

- Punto 11 C) : aggiungere prima della frase " Le aree dismesse e destinate a parcheggio ..." la seguente precisazione " Nell'ambito di tali nuovi interventi".

ART. 2.26 "Condizioni aggiuntive per le aree soggette a piani esecutivi"

- Punto 2: all'inizio del comma, dopo le parole "I PEC possono comprendere ..." inserire la parola "anche"; inoltre dopo le parole "... dell'area assoggettata..." aggiungere "..., purché la superficie da attivare sia di dimensione ancora efficace sotto il profilo organizzativo ed infrastrutturale e..."

- Punto 3: effettuare le seguenti integrazioni: dopo le parole "... esclusa la quota per parcheggi pubblici..." inserire la frase " e di verde integrato con gli stessi, che devono comunque essere garantiti in loco,..." ; inoltre, sostituire le parole "... delle aree a servizi individuate..." con "... di vicine aree a servizi individuate afferenti la stessa destinazione d'uso (o residenziale o produttiva)..."; infine stralciare il periodo " Per le sole destinazioni ... omissis ... ad uso di dipendenti e clienti." e sostituirlo con il testo seguente: "Per le sole destinazioni produttive previste sull'area DA1 la predetta norma si applica anche alla quota destinata a parcheggio pubblico purché reperita nella contigua area a servizi S3."

ART. 2.27 "Norme a tutela dell'insieme storico ambientale"

Inserire dopo il titolo il seguente testo: "1) Condizioni e criteri attuativi per l'operatività edilizia nei nuclei di fondovalle e nelle borgate montane individuati dal PRG come aree di interesse storico ambientale, nonché per gli edifici isolati di valore documentario.

I nuclei di antica formazione e le borgate montane, pur non comprendendo particolari emergenze di valore storico ed architettonico, presentano un valore ambientale d'insieme costituito dall'impianto urbanistico, dalle forme aggregative dei volumi edilizi, dalle tipologie e dai materiali tradizionali. Pertanto ogni intervento di ristrutturazione, di risanamento e recupero funzionale e di eventuale sostituzione edilizia dovrà risultare coerente con tali caratteristiche da tutelare; in particolare gli interventi sia diretti che inseriti in piani di recupero, dovranno utilizzare le tipologie ed i materiali tipici della tradizione locale, mentre i volumi edilizi dovranno risultare articolati ed accorpati tra loro in modo da rispettare l'impianto originario e le aggregazioni tra corpi edilizi, tipici dell'edificato storico ambientale degli insediamenti montani. In tal senso i tipi di intervento edilizio da applicare nei singoli casi dovranno essere attentamente graduati rispetto al valore ambientale e documentario effettivamente riscontrabile in sede attuativa per ogni singolo edificio oggetto di intervento, evitando operazioni di sostituzione edilizia in caso di evidente pregio tipologico e tutelando comunque, indipendentemente dal livello dell'intervento previsto, eventuali elementi decorativi di valore documentario; in particolare il PRG prevede il restauro e risanamento conservativo, oltre che per gli edifici vincolati o per quelli di pregio individuati dal piano, anche per i piloni votivi, le cappelle, i manufatti isolati quali lavatoi, fontane, meridiane, ecc. e per tutti gli elementi tipologici e decorativi costituenti l'apparato storico - documentario caratterizzante i borghi montani e gli edifici, anche isolati in zona agricola.

In proposito si richiamano complessivamente le direttive e gli indirizzi operativi enunciati dallo studio di <<Approfondimento della Valle di Susa>> redatto dalla Regione Piemonte quale sviluppo regolamentare del P.T.R., dal quale in particolare si riprende il seguente orientamento operativo: "...siano privilegiati gli interventi di riuso, recupero e riqualificazione dell'edificato storico, utilizzando materiali e soluzioni tipologico costruttive in linea con quelle delle preesistenze; sia posta particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi aperti interni agli insediamenti che non devono essere snaturati con interventi (recinzioni, pavimentazioni, materiali) non consoni ai caratteri del luogo."

Agli organi comunali preposti (UTC e CIE), prima del rilascio di ogni permesso di costruire o di autorizzazioni operative di qualsiasi tipo, compete la verifica dell'eventuale esistenza di elementi o tipologie da tutelare, conservare e valorizzare, affinché i progetti urbanistici ed edilizi vengano correttamente valutati e indirizzati all'intervento più adatto, in coerenza con i criteri sopra stabiliti."

Inoltre sostituire la cifra " 1" prima delle parole "La verifica del rispetto..." con la cifra " 2) "

- Punto A): alla 5° alinea, dopo le parole "i balconi in legno ..." stralciare le parole ", pietra o cemento" e sostituirle con "o pietra".

ART. 2.28 "Aree di interesse storico ed ambientale"

Al termine della "Definizione" aggiungere la seguente frase: " Nell'applicazione dei sotto riportati parametri per tutti gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi, si richiamano espressamente i criteri operativi e le disposizioni del precedente art. 2.27, punti 1), 2) ed A)".

ART. 2.29 "Aree residenziali sature di recente edificazione"

- Punto 5,- terza colonna: dopo le parole "o per costruire T ..." stralciare "eccedenti il ..." e sostituirle con "in alternativa al ...";

ART. 2.33 "Aree di espansione residenziale con Piano Esecutivo Convenzionato"

- Punto 16, terza colonna: stralciare la frase "monetizzazione all'80% esclusi parcheggi commercio art. 2.26 bis" e sostituirla con "monetizzazione per le quote corrispondenti ai punti a) e b) del 1° comma dell'art. 21 della L.R. 56/77; le quote relative a verde e parcheggi devono essere reperite sull'area d'intervento all'interno del PEC. Per il commercio valgono le norme dell'art. 2.26 bis."

ART. 2.34 "Aree per attività ricreative private"

- Punto 16, seconda colonna: aggiungere nella terza colonna la seguente disposizione: "Ogni intervento di ampliamento o di costruzione di strutture accessorie comporta la verifica delle complessive superfici a parcheggio pubblico, dismesse o di uso pubblico, dimensionate secondo i disposti di legge e in coerenza con le reali esigenze di utilizzo che l'attività induce, al fine di evitare penalizzazioni per il traffico di scorrimento della viabilità provinciale".

ART. 2.35 "Aree per impianti produttivi"

Sottoaree DA), DB) e DC)

- Punto 5, seconda colonna: quale ultimo capoverso inserire la seguente prescrizione: "Le volumetrie residenziali destinate all'abitazione del custode, costituenti parte integrante dell'edificio principale, devono in ogni caso risultare comprese nelle volumetrie produttive."

- Punto 14 bis, seconda colonna: sostituire l'ultima frase "Per le destinazioni D ... omissis ... area di proprietà." con la seguente formulazione: " Per la destinazione C è prescritto il reperimento delle quote minime di servizi afferenti l'insediamento commerciale secondo i disposti del punto 3) dell'art.21 della LR.56/77, interamente all'interno dell'area di trasformazione, privilegiando le quote a parcheggio ed integrandole con adeguati spazi verdi per una migliore qualità dell'insediamento. Per la destinazione D le quote minime di legge dovranno essere localizzate nelle aree di intervento, eventualmente anche accorpate in ambiti comuni tra aree di intervento confinanti. Nelle aree di tipo DB e DC per entrambe le destinazioni è esclusa la monetizzazione delle quote per servizi".

- Punto 15 bis, seconda colonna: dopo le parole "a servizi" stralciare le parole " o monetizzabili".

Sottoaree DA)

- Punto 3, terza colonna: dopo le parole "C1 max 20%..." sostituire la sigla "S" con le parole "...della superficie territoriale...".

Sottoaree DB)

- Punto 3, terza colonna: dopo le parole "C1 max 10%..." e "C max 100%..." sostituire la sigla "S" con le parole "...della superficie territoriale...".

- Punto 17, prima colonna: stralciare le parole "Classe idoneità urbanistica" e sostituirle con "Classificazione del rischio geologico".

- Al termine della scheda normativa inserire la seguente norma: " Prescrizione specifica per l'area DB3: il mantenimento della localizzazione L2 ai sensi della L.R.28/99 sull'area DB3 è subordinato a specifico parere favorevole della Direzione regionale competente in materia commerciale."

Sottoaree DC)

Inserire al termine della scheda normativa riferita alle aree di tipo DC le seguenti prescrizioni specifiche:

"Norme specifiche per l'area DC2:

- 1) L'accessibilità al comparto produttivo deve avvenire solo dalla rotatoria e/o dalle viabilità minori esistenti, in coerenza con i disposti dell'art. 28 della L.R. 56/77, escludendo il collegamento diretto dalla strada statale 24. Il Comune dovrà ottenere, prima della fase esecutiva e della realizzazione degli edifici in progetto, parere favorevole da parte dell'Ente di gestione della viabilità principale, in ordine alla localizzazione, tipologia e dimensione degli accessi viari all'area.
- 2) La progettazione dell'ambito dovrà essere oggetto di uno studio unitario esteso all'intera area DC2, a cura dell'Amministrazione comunale; in mancanza di realizzazione ed occupazione unitaria dell'area mediante PEC, la realizzazione degli interventi potrà anche essere effettuata in due subambiti di estensione confrontabile, ognuno soggetto a piano esecutivo convenzionato; in tal caso l'utilizzo dell'ambito dovrà avvenire progressivamente, attivando gli interventi sul secondo comparto più esterno (ad est) solo ad avvenuta realizzazione di quelli del primo.
- 3) Il Comune è tenuto inoltre a verificare nelle adeguate sedi, prima del rilascio del permesso di costruire, che la progettazione dei manufatti produttivi e commerciali sia corretta sotto il profilo tipologico e dell'inserimento ambientale (uso di materiali e tipologie adatti alla

riqualificazione dell'ambiente circostante, privilegiando forme volumetriche articolate, di contenuta altezza ed impatto visivo); dovranno inoltre essere previste adeguate quote di verde di arredo integrate nelle superfici a parcheggio pubblico e l'inserimento di quinte alberate di pronto effetto, con funzione di mascheramento visivo parziale delle strutture edilizie.

- 4) Per l'area DC2 l'altezza massima è in ogni caso limitata a 10,00 metri fuori terra, fatte salve unicamente maggiori esigenze per strutture tecniche, da valutarsi attentamente in sede di C.I.E.
- 5) Le indicazioni cartografiche (tav.12-1-a) relative al perimetro della superficie edificabile, sono prescrittive.
- 6) Le aree per servizi pubblici afferenti sia la destinazione produttiva sia quella commerciale devono essere interamente reperite all'interno del perimetro del PEC escludendo la monetizzazione.
- 7) Il mantenimento della localizzazione L2 ai sensi della L.R.28/99 sull'area DC2 è subordinato a specifico parere favorevole della Direzione regionale competente in materia commerciale."

Inoltre per la categoria delle aree DC eseguire le seguenti modifiche:

- Punto 3, terza colonna: dopo le parole "C max 60%..." sostituire la sigla "S" con le parole "... della superficie territoriale...".
- Punto 8, terza colonna: completare la prescrizione con la frase "....., fatti salvi arretramenti maggiori prescritti dalle tavole di progetto del PRGC".

ART. 2.36 "Aree per attività estrattive"

- Punto 2, penultima alinea: eliminare il periodo "E' ammesso un unico esercizio commerciale di vicinato nell'ambito di ciascuna attività estrattiva, al quale si applicano i disposti dell'art. 2.26 bis."

ART. 2.37 "Aree agricole"

- Punto 3, seconda colonna: stralciare la sigla "A5";
- inoltre, dopo la sigla "A6" inserire la seguente precisazione: "limitatamente alla preparazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli provenienti dall'azienda stessa".
- Nota n° 4: stralciare interamente il testo " 4- Ove risultassero edifici rurali...omissis... delle presenti NdA.", aggiunto autonomamente dalle controdeduzioni comunali.
- Nota n° 5: sostituire il testo "...sono ammesse nuove costruzioni...omissis... delle presenti NdA" con il seguente: "... ogni intervento comunque destinato è soggetto alle limitazioni e prescrizioni del precedente art. 2.16 ed alle procedure autorizzative prescritte dallo stesso art. 30 della L.R."

ART. 2.37 BIS "Aree per attività speciali"

Ridefinire il titolo "attività speciali" come "attività agricole speciali".

Modifiche alla Relazione Illustrativa (Tabelle)

TAB. 2 – NOVARETTO


- Inserire nella riga corrispondente al servizio n° 8 la seguente nota: “servizi di trasformazione – indice di cubatura 0,1 mc/mq – ved. nota art. 2.38 N.T.A.”.

TABELLE 1, 2, 3, 3/1

- Correggere tutti i dati numerici riferiti alle aree stralciate ex officio con il presente provvedimento, compresi i valori totali.

Il Responsabile del Settore
Territoriale Provincia di Torino
arch. Maurizio VETERE

Il Direttore
arch. Franco FERRERO



REGIONE PIEMONTE


Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica

Dirazione19@regione.piemonte.it


Allegato alla D.G.R. n. In data relativa all'approvazione della Variante al PRGC predisposto dal Comune di Caprie e adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 5.11.2004.

ALLEGATO 1

Estratto cartografico della Carta di Sintesi – Scala 1:5.000

 Aree per le quali si chiede l'adozione della classe 3b4 di pericolosità geomorfologica (così come definita dalla Circ. 7/LAP e N.T.E. punto 7.8)


art. 1




Allegato alla D.G.R. n. _____ in data _____ relativa all'approvazione della Variante al PRGC predisposto dal Comune di Caprie e adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 5.11.2004.

ALLEGATO 2

Estratto cartografico della Carta di Sintesi – Scala 1:5.000

 Aree per le quali si chiede l'adozione della classe 3b₄ di pericolosità geomorfologica (così come definita dalla Circ. 7/LAP e N.T.E. punto 7.8)

 Aree per le quali si chiede l'adozione della classe 3a di pericolosità geomorfologica (così come definita dalla Circ. 7/LAP e N.T.E. punto 7.8)

